



COMUNE DI CAMPOFRANCO

**Regolamento recante la disciplina straordinaria del
procedimento della rateizzazione delle entrate
comunali per l'anno 2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Entrate comunali disciplinate

TITOLO II DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 3 - Istanze di rateizzazione

Art. 4 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

Art. 5 - Interessi

Art. 6 - Procedura di rateizzazione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 - Interruzione della rateizzazione

Art. 10 - Arrotondamenti

Art. 11 - Efficacia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola per l'anno 2023 le attività relative alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni delle entrate comunali in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento per l'anno 2023 si devono intendere non applicabili.

Art. 2

Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Campofranco.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - a) IMU,
 - b) TARI,
 - c) TASI,
 - d) IMPOSTA sulla PUBBLICITÀ e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI / Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari,
 - e) TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
 - a) Lampade votive,
 - b) Servizi a domanda individuale,
 - c) Oneri di urbanizzazione,
 - d) Fitti comunali.

TITOLO II DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 3 Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue rate.

Art. 4 Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 250,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 250,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1500,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 1.500,01 a euro 3.500,00: fino a ventiquattro mensili;
 - e) da euro 3.500,01 a euro 5.500,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) da euro 5.500,01 a euro 10.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - g) oltre 10.000,01 fino a settantadue rate mensili.
2. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE che non dovrà superare l'ammontare di euro 20.000,00. In caso di presenza di minori invalidi la soglia ISEE viene innalzata ad euro 30.000,00;
 - b) per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico non superiore a 10.000 euro;
 - c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico non superiore a 10.000 euro.

Art. 5 Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal funzionario responsabile del competente ufficio.
2. gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6
Procedura di rateizzazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo e dell'Entrata di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o patrimoniale (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.

Art. 7
Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del tributo o dell'entrata che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di rateizzazione e/o dilazione adottato.

Art. 8
Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale o dell'entrata adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

4. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Art. 9

Interruzione della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.

2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

Art. 10

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11

Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le attività relative alla gestione delle dilazioni di pagamento e delle rateizzazioni delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, le cui istanze siano presentate entro il 31 dicembre 2023.